



Società cooperativa sociale  
Capitale sociale € 3.774,00 i.v.

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

Iscritta all'albo delle società cooperative al n° A229798

Bari, lì 20/11/2023

Prot. N. 190 del 20/11/2023

Spett.le

Alla c.a. di

COMUNE DI NOCI  
SINDACO DEL COMUNE  
COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
ASSESSORI DI RIFERIMENTO

E P.C.

Referente Interno Privacy  
Dott. D'Aversa Vincenzo

Via Sansonetti, 15  
NOCI (BA)

OGGETTO: Trattamento di videosorveglianza integrata urbana – Attività legata alla videosorveglianza ai fini dell'evasione riferita all'abbandono abusivo di rifiuti urbani nel territorio comunale – Installazione di sistemi di rilevazione delle eventuali infrazioni (fototrappole) – Richiesta di un parere del D.P.O. sul tema – PARERE UFFICIALE DEL DATA PROTECTION OFFICER.

Viste le richieste pervenute sia dalla parte tecnica che politica di riferimento in merito a quanto in oggetto contenuto, il sottoscritto Filippo DELVECCHIO, nella sua funzione di D.P.O. del Comune di Noci, di seguito provvede a trasmettere proprio **PARERE UFFICIALE** sul tema.

La videosorveglianza è un tipo di trattamento particolarmente invasivo che, per propria natura e per le conseguenze che può avere sulla tutela della privacy, va predisposto in modo accurato e attento, onde evitare sia di incorrere in violazioni del G.D.P.R., sia di evitare inutili quanto dispendiose richieste all'Autorità Garante, volte alla piena tutela dei diritti degli interessati sul tema (si veda, per l'argomento di specie, il provvedimento emesso dall'Autorità Garante in quest'ultimo anno nei confronti del Comune di Modica).

In ambito privacy, la norma di riferimento è senz'altro il G.D.P.R., in vigore dal 2016, oltre che il D.Lgs. 196/2003, per come armonizzato dal D.Lgs. 101/2018.



Società cooperativa sociale  
Capitale sociale € 3.774,00 i.v.



UNI EN ISO 9001:2015



Iscritta all'albo delle società cooperative al n° A229798

Ma sul tema si era già espresso il Garante con un proprio provvedimento del 08/04/2010, nel quale dava indicazioni e obblighi precisi, ai fini delle tutele da rispettare e delle misure tecnico-organizzative da porre in essere per una accountability reale.

Nel provvedimento del Garante, si precisava che *"La necessità di garantire, in particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati."*

Inoltre, lo stesso Garante ricorda che il trattamento deve avvenire nel pieno rispetto dei presupposti di liceità che devono essere alla base di tale attività (GDPR, Art. 6), che il sistema informativo e il relativo software utilizzato rispettino pienamente il principio di privacy by design e by default, che l'attività venga svolta nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, limitandosi ad un **trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice).**

In più, *"Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive)."*

In tal senso, *"i titolari del trattamento devono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati."*

Una delle necessità specifiche contenute nel provvedimento già citato del 2010 del Garante fa riferimento proprio alla necessità di regolamentare l'ambito della videosorveglianza pubblica.

Infatti, nella premessa si affermava che *"... talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme, statali e regionali, hanno previsto altresì forma di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici"*.

La videosorveglianza urbana è strettamente collegata al concetto di sicurezza urbana, presente nell'art. 4 del D.L. 104/2017, convertito in legge n. 48/2017: *"il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, con cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni ... e gli Enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni"*.

Viene da sé come, per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza per il controllo degli spazi pubblici e aperti al pubblico.

Inoltre, in considerazione dell'impiego che si rende necessario tra le diverse forze dell'ordine, in riferimento all'utilizzo, per le attività di indagine e perseguimento di reati, acquisisce importanza fondamentale la necessità di strutturare degli accordi specifici tra i diversi attori presenti a questo tavolo, soprattutto tra la polizia locale e le prefetture, in modo da definire una prassi congiunta e consolidata di gestione.

Sede legale: Via F.lli De Vincenzi, 5 - 70121 BARI P.IVA: 07512210720 - REA 562476 - Fax n° 1782727962

Info: [www.tendercoop.it](http://www.tendercoop.it) contatti: [info@tendercoop.it](mailto:info@tendercoop.it) PEC: [postmaster@pec.tendercoop.it](mailto:postmaster@pec.tendercoop.it)

Operatore economico abilitato al Mercato Elettronico della P. A. (provvedimento prot. n. 1090/SAD/S/2014)

Operatore economico abilitato al Centro Acquisti per la P. A. EmPULIA (provvedimento prot. n. PI032208-14)

Fondamentale è anche la possibilità di studiare, così come già previsto dall'EDPB nelle Linee Guida n. 7/2020, appositi accordi di contitolarità da sottoscrivere tra le parti coinvolte, in considerazione dei principi di funzionalità, autonomia e beneficio comune, che caratterizzano questo istituto e che sono specificatamente sollecitate dall'EDPB per il caso di specie.

Un particolare tipo di videosorveglianza pubblica per esigenze ambientali è delineato nell'utilizzo delle cosiddette fototrappole (videocamere installate presso i punti di raccolta dei rifiuti o presso punti di scarico abusivo, destinate a monitorare gli eventuali sversamenti abusivi di rifiuti urbani).

**A tal proposito, per l'utilizzo di questi sistemi, vi sono alcuni dettami che non possono essere derogati.**

- Non possono utilizzare sistemi di videosorveglianza per controllare i comportamenti dei cittadini le aziende di gestione dei servizi ambientali, anche se fossero aziende municipalizzate, poiché, non avendo alcun potere di accertamento e qualifica di polizia, il trattamento dei dati da loro eseguito è sempre immotivato e quindi illecito.
- L'articolo 5 del GDPR stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (principio di liceità, correttezza e trasparenza).

La videosorveglianza è lecita quando si verificano le condizioni espressamente previste dalla normativa e precisamente ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- sia esclusa l'applicazione della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE/2016/679-GDPR (GDPR art.1 c.2).
- vi è il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (GDPR art.6);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (GDPR art.6);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (GDPR art.6);

#### PARERE UFFICIALE

Tenuto conto, perciò, di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto, in considerazione che, a margine delle attività poste in essere da codesto Ente, è stato interessato il soggetto che si occupa di redigere il Modello Organizzativo Privacy, che ha provveduto ad aggiornare i registri e le relative policy di riferimento, è stato coinvolto il D.P.O. in tutta l'attività preliminare di verifica e predisposizione delle misure tecnico-organizzative necessarie a rendere questo trattamento lecito sia sotto il profilo privacy, per quanto attiene il principio di accountability e il pieno rispetto della compliance, sia per ciò che concerne le attenzioni da porre in essere per la tutela della dignità degli interessati eventualmente coinvolti, ritenendo di dover fornire il proprio servizio parieristico in merito,

#### RITIENE



Società cooperativa sociale  
Capitale sociale € 3.774,00 i.v.



UNI EN ISO 9001:2015



Iscritta all'albo delle società cooperative al n° A229798

Di dover **dare parere favorevole** all'attività che si sta organizzando, sulla base delle indicazioni fornite e delle misure tecnico-organizzative indicate, riservandosi di effettuare ulteriore verifica dopo l'approvazione dell'appendice al regolamento comunale di videosorveglianza e prima dell'attivazione del servizio, per controllare se le indicazioni fornite saranno effettivamente poste in essere.

Fermo restando la natura parieristica della propria attività in questo caso, il sottoscritto segnala che, in caso di difformità delle decisioni di codesto Ente dal presente parere, il Comune dovrà dare per iscritto le proprie giustificazioni per le decisioni intraprese, al fine di tracciare tale difformità in caso di controllo dell'Autorità Garante.

certo di aver assolto ai propri obblighi, il sottoscritto porge cordiali saluti.

Il Data Protection Officer per Tender Coop

Filippo Delvecchio

